PARTE III.6.I - Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.7.2 - Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali

*La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.7.2 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.*

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
   1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente che la misura intende sostenere.

* 1. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

1. Entrata in vigore e durata
   1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.4 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

* 1. Indicare la durata del regime[[1]](#footnote-1).

1. Beneficiari
   1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

* 1. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

* 1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

1. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure
   1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[2]](#footnote-2).

* 1. Se la misura (vale a dire lo sgravio da tasse/prelievi parafiscali) è finanziata mediante un prelievo chiarire se:
     + 1. il prelievo è stabilito da una legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

* + - 1. il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

* + - 1. la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

* + - 1. il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

* + - 1. il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

# Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica

## Contributo allo sviluppo di un'attività economica

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.7.2.1 (punto 310) e alla sezione 4.7.2.2 (punti da 311 a 313) della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".

1. Inoltre, a seconda della sezione del CEAAG in cui rientrano le attività sovvenzionate, si prega di evidenziare in che misura l'aiuto si riferisce agli obiettivi e/o alle politiche descritti, nella CEEAG, al punto 135 (per la sezione 4.2), ai punti 160 e 161 (per la sezione 4.3.1), ai punti 190 e 191 (per la sezione 4.3.2), ai punti da 217 a 219 (per la sezione 4.4), ai punti 253 e 254 (per la sezione 4.5) o ai punti da 276 a 278 (per la sezione 4.6).

1. A norma del punto 311 della CEEAG e a seconda della sezione della disciplina in cui rientrano le attività sovvenzionate, fornire informazioni precise sull'ambito e sulle attività sovvenzionate della misura o delle misure di aiuto compilando le seguenti domande della relativa scheda di informazioni complementari. Per le attività che rientrano nella sezione:

* 4.2 (domande 9-12 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.3.1 (domanda 10 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.3.2 (domanda 10 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.4 (domande 11-13 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.5 (domande 10-15 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.6 (domande 10-12 della relativa scheda di informazioni complementari)

1. Indicare se le attività sovvenzionate perseguono principalmente un obiettivo di decarbonizzazione. Se la prevenzione o la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è l'obiettivo principale della misura di aiuto, fare riferimento alla scheda di informazioni complementari per la sezione 4.1 della CEEAG in linea con il punto 312 della stessa disciplina, in quanto tale aiuto sarà valutato sulla base della sezione 4.1 della stessa.

1. Fornire una descrizione dettagliata delle tasse e/o dei prelievi parafiscali che saranno oggetto di sgravio (compresi la loro finalità, il modo in cui sono addebitati a tutti i soggetti obbligati, dell'aliquota e dei soggetti incaricati della sua fissazione e revisione e della riscossione e gestione del gettito). Su tale base, al fine di garantire la conformità al punto 313 della disciplina sull'ambiente, dimostrare che la misura proposta non comporta sgravi da tasse o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati, quali oneri di rete o oneri che finanziano meccanismi di capacità. In aggiunta, confermare che la misura non riguarda gli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano un obiettivo di politica energetica.

1. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (includendo ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

## Effetto di incentivazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.7.2.3 (punti da 315 a 316) della CEEAG.*

1. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura o le misure "*incoraggia[no] il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso*".

1. A norma dei punti 28 e 315 della CEEAG:
   1. fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto[[3]](#footnote-3). Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.

Tenere conto dei requisiti relativi allo scenario controfattuale di cui ai punti 165-169 della CEEAG (per i progetti e le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.3.1) e 226-230 della CEEAG (per i progetti e le attività che rientrano nell'ambito di applicazione delle sezioni 4.4 e 4.5) e compilare le domande della rispettiva scheda di informazioni complementari per le sezioni 4.3.1, 4.4 o 4.5.

* 1. Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso.

* 1. Quantificare i costi e i ricavi degli scenari fattuali e controfattuali e giustificare il cambiamento di comportamento, se pertinente per ciascuna categoria di beneficiari, mettendo a confronto la redditività dell'attività o del progetto di riferimento[[4]](#footnote-4) con e senza gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali[[5]](#footnote-5), sulla base:
     + 1. del rispettivo progetto di riferimento, degli scenari controfattuali corrispondenti e del conseguente deficit di finanziamento[[6]](#footnote-6);

*OPPURE*

* + - 1. di dati equivalenti.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

1. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29, 31 e 316 della CEEAG, indicare se il progetto o l'attività sono già iniziati prima di una domanda scritta di aiuto presentata dal beneficiario alle autorità nazionali.

1. Per i progetti o le attività avviati prima della presentazione della domanda di aiuto:
   * + 1. confermare che la misura stabilisce il diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte degli Stati membri e che è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati;

*OPPURE*

* + - 1. nel caso in cui il progetto o l'attività siano già iniziati prima di una domanda scritta di aiuto e prima dell'adozione e/o dell'entrata in vigore della misura, confermare che il progetto o l'attività erano già coperti da un precedente regime simile sotto forma di agevolazioni fiscali o parafiscali;

*OPPURE*

* + - 1. dimostrare che il progetto o l'attività rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera b) o c), della CEEAG.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 32 della CEEAG:
   * + 1. indicare se esistono norme dell'Unione[[7]](#footnote-7) applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione.

In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

* + - 1. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

* + - 1. Per i progetti e le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.2, spiegare se i progetti con un periodo di recupero[[8]](#footnote-8) inferiore a cinque anni sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura o delle misure. In caso di risposta affermativa, fornire prove atte a dimostrare che l'aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, come previsto al punto 142 della CEEAG.

## Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

1. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

1. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato.In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.

# Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

## Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

### Necessità dell'aiuto

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) della CEEAG.*

1. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.

1. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire di seguito informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle vostre autorità che già contrastano i fallimenti individuati del mercato o della regolamentazione.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, vengono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla domanda 14, lettera c).

### Adeguatezza

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più idonei.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).

1. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio *"chi inquina paga"*).

1. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della disciplina CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:
   * + 1. spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come previsto al punto 44 della CEEAG.

* + - 1. dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;

* + - 1. spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguirne l'obiettivo (punto 46 della CEEAG).

### Proporzionalità

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.7.2.4 (punti da 318 a 320) della CEEAG.*

1. Per verificare la conformità al punto 318 della CEEAG, fornire informazioni atte a dimostrare che l'aiuto non supera l'importo normale dell'imposta o del prelievo che sarebbe altrimenti applicabile.

1. Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali è legato ai costi di investimento, a seconda della sezione della CEAAG in cui rientrano le attività sovvenzionate, descrivere, in linea con il punto 319 della disciplina stessa in che modo sarà garantito che l'aiuto non superi le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto applicabili:

* per la sezione 4.2 (punti da 146 a 151 della CEEAG)
* per la sezione 4.3.1 (punti da 177 a 180 della CEEAG)
* per la sezione 4.3.2 (punti da 200 a 204 della CEEAG)
* per la sezione 4.4 (punti da 239 a 245 della CEEAG)
* per la sezione 4.5 (punti da 265 a 271 della CEEAG)
* per la sezione 4.6 (punti da 288 a 291 della CEEAG)

Compilare, per le intensità massime di aiuto e gli importi massimi di aiuto, le domande della rispettiva scheda di informazioni complementari per la sezione corrispondente.

1. Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali riduce i costi operativi ricorrenti, al fine di verificare la conformità al punto 320 della CEEAG, descrivere in che modo sarà garantito che l'importo dell'aiuto non supererà la differenza tra i costi del progetto o dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Specificare inoltre in che modo si terrà conto dei potenziali risparmi sui costi e/o delle entrate supplementari del progetto più rispettoso dell'ambiente;

### Trasparenza

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative a ogni aiuto individuale concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR, fermo restando che gli importi degli aiuti individuali possono essere pubblicati in base agli intervalli previsti al punto 60 della CEEAG.

## Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.7.2.5 (punti da 322 a 324) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.

1. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:
   * + 1. la misura andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari;

* + - 1. la misura riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione.

1. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.

1. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:
   * + 1. spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;

* + - 1. descrivere la misura o le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:
   * + 1. se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;

* + - 1. in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;

* + - 1. in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;

1. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
   * + 1. confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;

* + - 1. confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.

1. Descrivere come si farà in modo che, conformemente al punto 322 della CEEAG, gli aiuti siano concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto.

1. Per i regimi di durata superiore a tre anni, descrivere, conformemente al punto 323 della CEEAG, il monitoraggio che sarà effettuato per garantire che l'aiuto continui a essere necessario e confermare che il regime sarà sottoposto a un esercizio di valutazione almeno ogni tre anni.

1. A norma del punto 324 della CEEAG e a seconda della sezione della disciplina in cui rientrano le attività sovvenzionate, rispondere alle seguenti domande della relativa scheda di informazioni complementari. Per i progetti che rientrano nella sezione:

* 4.2 (domanda 52 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.3.1 (domande da 49 a 52 della relativa scheda di informazioni complementari)
* 4.3.2 (domande da 46 a 55 della relativa scheda di informazioni complementari)

# Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[[9]](#footnote-9), compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.

Sezione C: valutazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[10]](#footnote-10).

1. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
   * + 1. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

* + - 1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

* + - 1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
   * + 1. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

* + - 1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

* + - 1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
   * + 1. indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

* + - 1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

Sezione D - Relazioni e monitoraggio

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

1. Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ad esempio, se la misura consiste in una riduzione della tassa di immatricolazione delle autovetture elettriche, lo Stato membro dovrebbe innanzitutto confrontare la redditività del progetto di riferimento (acquisizione di un parco di automobili elettriche) e del progetto controfattuale (ad esempio l'acquisizione di un parco di automobili a benzina) applicando in entrambi i casi la normale tassa di immatricolazione. Successivamente, lo Stato membro deve dimostrare che la riduzione della tassa di immatricolazione per le autovetture elettriche incentiverebbe il beneficiario ad acquisire il parco di automobili elettriche facendo un confronto tra la redditività del progetto di riferimento con la riduzione fiscale (ossia acquisizione di un parco di autovetture elettriche con una tassa di immatricolazione ridotta) e la redditività del progetto controfattuale (ossia acquisizione di un parco di autovetture a benzina che applicano l'aliquota normale della tassa di immatricolazione). Un altro esempio potrebbe essere una misura consistente in una deduzione aggiuntiva del 40 % dei costi dalla base imponibile, in aggiunta all'ammortamento standard a fini fiscali, per investimenti in macchinari rispettosi dell'ambiente. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe confrontare la redditività del progetto di riferimento (acquisizione di macchinari rispettosi dell'ambiente) e del progetto controfattuale (ad esempio l'acquisizione di macchinari standard) applicando in entrambi gli scenari le norme di ammortamento standard a fini fiscali e lo stesso periodo di ammortamento. Successivamente, lo Stato membro deve dimostrare che l'ulteriore riduzione del 40 % del costo di investimento dei macchinari rispettosi dell'ambiente dalla base imponibile (ossia un ammortamento totale del 140 % dei costi per tutta la durata di vita dei macchinari) incentiverebbe il beneficiario ad acquistare questa versione più costosa. Questo può essere dimostrato confrontando la redditività del progetto di riferimento con la riduzione fiscale (ossia l'importo finale dell'imposta dovuta dopo l'applicazione della deduzione supplementare alla base imponibile) e la redditività del progetto controfattuale (ossia l'importo finale dell'imposta dovuta dopo l'applicazione delle regole di ammortamento standard alla base imponibile). [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. gli esempi di cui alla nota 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

   *"una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;*

   *l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Il periodo di recupero dell'investimento è la quantità di tempo necessaria per recuperare il costo di un investimento (in assenza di aiuto). [↑](#footnote-ref-8)
9. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). [↑](#footnote-ref-9)
10. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: <https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan> [↑](#footnote-ref-10)